



ALTRE MISURE COERCITIVE

Divieto ed obbligo di dimora

Il Divieto e obbligo di dimora rientrano tra le *misure cautelari personali non custodiali*, in quanto forme di privazione o limitazione della libertà di circolazione.

Il divieto di dimora consiste nella proibizione di dimorare in una determinata località e nella prescrizione di non accedervi, senza preventiva autorizzazione del giudice (art. 283, comma 1, c.p.p.). Al di fuori di tale ambito territoriale il soggetto gode di piena libertà di circolazione, in quanto tale misura intende solo allontanare l'interessato per evitare inquinamento delle prove o reiterazione del reato.

L'obbligo di dimora consiste, invece, nella prescrizione di non allontanarsi dal territorio di un Comune di dimora abituale o dall'ambito di una frazione dello stesso Comune (art. 283, comma 2, c.p.p.).

Entrambe le misure implicano una vigilanza dell'ufficio di polizia territorialmente competente.

Attenzione: La misura cautelare in questione, pur provocando notevole restringimento alla libertà di circolazione, che rimane territorialmente delimitata, non equivale a privazione della stessa, sicché non è computabile in detrazione della pena definitiva poi da espiare.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Con questa misura il giudice obbliga il sottoposto a presentarsi presso un determinato ufficio di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia di Stato, ecc.), nei giorni e nelle ore prestabilite, tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo in cui il soggetto abita, al fine di non interferire eccessivamente con la normale conduzione di vita dello stesso.

Cosa comporta

Per l'interessato comporta una limitazione della libertà di circolazione, costringendolo a non allontanarsi, quantomeno per un consistente lasso di tempo, dalla propria dimora.

Ad esempio, il giudice può stabilire che l'indagato debba presentarsi presso la caserma dei carabinieri presente nel suo Comune di residenza almeno tre volte a settimana.

L'obbligo di presentazione alla polizia viene anche definito "**obbligo di firma**", in quanto la registrazione del controllo avviene facendo apporre al prevenuto la propria firma su uno speciale registro.

Qualora l'interessato non rispetti l'obbligo imposto dal Giudice, la conseguenza potrà essere un aggravamento della misura che potrebbe consistere o in un aumento dei giorni in cui lo stesso dovrà presentarsi presso l'Autorità competente, o con la sostituzione della misura con cui più grave, quale ad es. gli arresti domiciliari.

DIVIETO DI ESPATRIO

Trattasi di una misura coercitiva con la quale il Giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza autorizzazione.

L'eventuale autorizzazione dovrà essere rilasciata dallo stesso Giudice che procede.

ATTENZIONE:

La competenza a disporre l'applicazione o la revoca delle misure cautelari è attribuita al giudice che procede, il quale va identificato nel giudice davanti al quale pende il processo.

Riferimenti legislativi

Art.283 c.p.p.

Art.282 c.p.p.

Art.281cp.p.